

STATUTO

"Associazione TELE"

ART.1

(Denominazione, Sede e Durata)

E' costituita, ai sensi del codice civile e del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata **"Associazione TELE"** (di seguito "associazione"), con la precisazione che la denominazione sociale dell'associazione, qualora dovesse richiedere ed ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con la dicitura "Ente del Terzo Settore" e con l'acronimo "APS" divenendo **"Associazione TELE Ente del Terzo Settore APS"**

L'associazione ha sede in Strada Vecchia Baldissero, 2 a Rivodora, Baldissero Torinese (TO), e potrà essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.


ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 rientranti – in via indicativa e non esaustiva - tra le seguenti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Coppiellose Nito


i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, anche in questo caso in via indicativa e non esaustiva, l'associazione si propone di:

- ✓ Promuovere il benessere psicologico e sociale incoraggiando e favorendo lo sviluppo e la crescita della persona, in particolare attraverso l'utilizzo di metodologie psicodrammatiche e attività di gruppo;
- ✓ Gestire gruppi e realizzare attività in contesti scolastici, ospedalieri, aziendali, comunitari e istituzionali (inclusi istituti penitenziari), affrontando tematiche psicologiche, gruppali, di lavoro in équipe e di sviluppo organizzativo;
- ✓ Diffondere la cultura del lavoro psicologico, formativo e artistico mediante l'organizzazione di seminari, workshop, convegni, eventi culturali;
- ✓ Organizzare incontri culturali, ritrovi, eventi musicali, feste e iniziative di socializzazione;
- ✓ Promuovere programmi e iniziative di ricerca, formazione, aggiornamento, supervisione, e sviluppo delle competenze sia nei confronti dei Professionisti che del personale aziendale, docente di scuola di ogni ordine e grado e sanitario, finalizzati alla gestione e risoluzione di problematiche relazionali, organizzative e di assessment;
- ✓ Progettare e realizzare iniziative per la prevenzione dei disagi personali, sociali e collettivi, in particolare per l'orientamento scolastico, sociale e professionale, per la prevenzione delle dipendenze, della dispersione scolastica e il contrasto al bullismo, per l'educazione all'affettività e alla alimentazione.

Cooperativa Inte

JG

2

AS

DV

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART.3

(Associati)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche nonché gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Sono riconosciute tre tipologie di soci:

- ✓ **Soci Fondatori**, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- ✓ **Soci Sostenitori**, ovvero coloro che, pur non avendo partecipato alla costituzione, contribuiscono con un particolare sostegno, anche economico, allo sviluppo delle attività associative;
- ✓ **Soci Ordinari**, ovvero tutti coloro che aderiscono all'associazione partecipando attivamente alle sue iniziative.

Copertina libro
[Signature]

[Signature] DRP

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione degli Associati)

L'ammissione quale associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o per violazione degli obblighi statutari.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota annua.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5


(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) l'Organo di controllo (*se previsto*)
- 5) l'Organo di Revisione legale dei conti (*se previsto*)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito per la loro funzione alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.





ART. 6

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun associato spetta un solo voto. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi assistere, ed hanno diritto di voto attivo e/o passivo per il tramite di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano presente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del rendiconto, mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (a titolo esemplificativo mediante sms, pec, *e-mail*) da inviare al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ed è ammesso il voto per corrispondenza.

È altresì ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Corpolazzate
[Signature]

[Signature]

ART. 7

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

IN SEDE ORDINARIA:

- 1) approva il rendiconto dell'anno trascorso;
- 2) elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti, nonché il Presidente;
- 3) elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo;
- 4) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo (*se previsto*) e dell'Organo di Revisione legale dei conti (*se previsto*);
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- 1) delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- 2) delibera sulle altre proposte di modifica dello Statuto;

ART. 8

(Assemblea ordinaria)


L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 9

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto e revocato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri.

Il Consiglio rimane in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- 1) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- 3) le decisioni relative alle attività istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- 4) le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- 5) la redazione annuale del rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- 6) la fissazione delle quote sociali;
- 7) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- 8) la delibera sull'ammissione e sulla revoca dei soci;
- 9) la valutazione ed approvazione delle proposte di attività presentate dai soci;
- 10) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Capolavoro Neto

D P P

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno il 50% dei componenti, e non è ammesso l'intervento per delega.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero – in sua assenza – quello del Consigliere più anziano.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo revoca e/o dimissioni.

Ha il potere di firma nonché la rappresentanza legale dell'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Ogni qualvolta il Presidente sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni, è sostituito dal Consigliere più anziano disponibile.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Copertina ante
[Signature]

[Signature] [Signature]



- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 14

(Obblighi assicurativi)

Nel caso di iscrizione al RUNTS gli associati che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15

(Risorse Economiche e Patrimonio)

Le Risorse Economiche ed il Patrimonio dell'Associazione sono costituite da:

- ✓ quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- ✓ eventuali contributi pubblici e privati;
- ✓ eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ eventuali rendite patrimoniali;
- ✓ eventuali proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- ✓ eventuali proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- ✓ eventuali rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

Copiale alla rete
[Handwritten signature]

- ✓ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- ✓ eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Rendiconto)

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31.12.2025.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto - redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Copia della Acte

ART. 18

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro dei Volontari (*nel caso di iscrizione al RUNTS*).

ART. 20

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 21

(Clausola Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le

Cooperativa Inte
[Signature]

[Signature]

parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina dell'arbitro.

ART. 22

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alle leggi speciali in materia.

Letto firmato e sottoscritto.


Torino, 20/5/2025

I Soci Fondatori:

Alexsandra Andrade MURRAY



Rita CAPACCHIONE



Giorgio DUCCO



Federica NAVONE



Valentina PAGLIALONGA





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 30/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTL , serie 3 , numero 592

data di stipula: 20/05/2025

ident.vo telematico: TTL25L000592000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MRRLSN73S64Z602P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94092150013				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

